



UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 4

Sarconi 01/06/2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULITURA DI TERRENI E VEGETAZIONE INCOLTA AL FINE DI PREVENIRE E DI ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA (RIVOLTO ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI).

IL SINDACO

PREMESSO

- che periodicamente ed in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno del centro abitato;
- che nel territorio comunale esistono numerosi terreni, aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia, con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi;
- che nel territorio comunale esistono altresì terreni, aree verdi, lotti ineditati, giardini privati lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, molti dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado e divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e insetti e costituiscono anche pericolo di innesco di incendi;

RILEVATO

- che tali evidenze costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale;
- che il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine del paese;
- che la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

DATO ATTO

- che risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di malcostume ed incuria, comportando lo scadimento della vivibilità nel centro urbano e, sostanzialmente, della qualità della vita civile cittadina;



Per tutto quanto in narrativa che si intende integralmente richiamato

- Ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;
- Ai proprietari di aree verdi incolte, abbandonate od aree artigianali, industriali, ecc. dismesse;
- Agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;
- Ai proprietari di immobili;
- Ai responsabili dei cantieri edili;
- Ai proprietari di aree inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
- Ai proprietari di aree verdi in genere;
- Ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati;

di procedere a **propria cura e spese**, alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. Taglio della vegetazione incolta radicata in giardini e villette private;
2. Taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. Taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. E' vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;
5. E' vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammassato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;
6. E' fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
7. E' fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o le rotaie, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
8. E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori e agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alla sede strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
9. E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle rotaie o strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
10. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
11. Nel periodo compreso tra il 15 giugno al 15 ottobre è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, di accendere fuochi, salvo deroghe e previa comunicazione al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;



Gli interventi predetti dovranno avere inizio **entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza**, nell'ottica di **ripetere detti interventi con cadenza periodica e/o all'occorrenza**, con avvertenza che, in caso di inosservanza e trascorso inutilmente il termine suindicato, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio nei confronti dei trasgressori, ricorrendo ove necessario all'assistenza della Forza Pubblica.

Per i trasgressori della presente Ordinanza che non diano attuazione agli obblighi sopra riportati nonché alle suddette attività di ripristino a loro cura e spese viene applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 7/bis del D.Lgs 267/2000 "**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00**" e quello previsto dai vigenti Regolamenti Comunali in materia.

Nel caso di mancato sfalcio e diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata **una sanzione da Euro 173,00 ad Euro 695,00** determinata ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 285/92 (Codice della Strada).

In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alle lavorazioni necessarie per l'eliminazione del pericolo e/o del ripristino del pubblico decoro, con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

DISPONE

Che la **presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che abbia azione continuativa durante tutto il periodo dell'anno**, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di SARCONI e sul sito istituzionale per 60 (sessanta) giorni nonché resa nota alla cittadinanza mediante affissione altri mezzi di comunicazione quali social network e siti web di informazione locale, al fine di darne la massima diffusione e che, per la vigilanza sulla sua osservanza, venga data immediata comunicazione:

Al Servizio di Polizia Municipale;

e per la eventuale esecuzione in danno:

Al Dirigente dell'Area Tecnica".

DEMANDA

in via prioritaria al Servizio di Polizia Locale le attività di vigilanza e controllo ed a tutti gli altri organi di polizia per l'osservanza della presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. previa notifica a questa Amministrazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Dott. Nicola Gulfo

